



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 24/06/2011

N. 39

OGGETTO: Addizionale all' Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per il 2011 - Aumento aliquota ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23.

L'anno duemilaundici, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore 15:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio		X	
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Massari Federico	X		
4)	Brizzolara Gabriella		X		15)	Mondello Gabriella		X	
5)	Caveri Mauro	X			16)	Nucera Santo	X		
6)	Cesaris Valeria	X			17)	Pinasco Luigi		X	
7)	Chiappara Massimo	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Daneri Marco Luigi	X			19)	Stefani Guido	X		
9)	Dasso Lorenzo	X			20)	Torchio Gino	X		
10)	Elia Vito		X		21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine	X			Presenti n. 16 Assenti n. 5				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



Si dà atto del rientro in aula dei Cons. Imperato e Torchio (ore 16:25) - Presenti n. 16
Si dà atto dell'uscita dall'aula dei Cons. Bacchella e Caveri (ore 16:28) - Presenti n. 14
Si dà atto del rientro in aula dei Cons. Bacchella e Caveri (ore 16:32) - Presenti n. 16

Si dà atto che il **Sindaco Presidente** – prima di passare all'esame della proposta di deliberazione di cui all'oggetto - comunica all'Assemblea la nomina del Cons. Gino Torchio a nuovo Capogruppo Consiliare di "Uniti per Lavagna" in sostituzione della Dott.ssa Laura Bacchella che ha invece assunto la carica di Assessore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica Rag. Raffaele Manca ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Enrica Olivieri;

Visto l'art.42 del D.Lgsi.18.8.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che con Decreto Legislativo 28/09/1998, n.360 è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 48, comma 10 della Legge 27/12/1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10 della Legge 16/06/1998, n.191, lasciando la facoltà agli enti di deliberare o meno annualmente l'aliquota di compartecipazione;

In relazione a quanto sopra, con deliberazione .25/2/2002, n.5 il Comune di Lavagna ha istituito, con decorrenza 01/01/2002, l'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo l'aliquota nella misura dello 0,2%, confermata fino a tutto il 2010;

Richiamato il successivo Decreto Legge 27/05/2008, n.93, convertito nella Legge 27/07/2008, n.126 " *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*", che, all'art. 1 comma 7, recita testualmente :

" Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

.....omissis...."

Richiamato altresì il Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23, ad oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*"che, all'art 5, stabilisce quanto segue:

"Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n.400 del 1998, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso



in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione da un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'art.1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 " .

Rilevato che, nel caso specifico, poiché è infruttuosamente decorso il termine di sessanta giorni per l'emanazione del Regolamento, di cui allo stesso art. 5, esercitando la facoltà concessa dalla norma per tale evenienza, il Comune può approvare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura massima consentita di un ulteriore 0,2 per cento annuo, portando quindi la stessa allo 0,4 per cento con decorrenza 2011;

Considerato che ,sorregge, in tal senso ,la risoluzione n1/DF del 02/05/2011 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove viene confermato quanto sopra e vengono fornite indicazione sull'iter da seguire per approvare l'aumento in questione;

Tenuto conto di quanto sopra e, più in generale, dell'intervenuta normativa sul federalismo fiscale municipale, si rende necessario aumentare dello 0,2% l'aliquota dell'addizionale ora in vigore, in relazione all' esigenza di riequilibrare alcune previsioni di entrata e di spesa corrente iscritte nel bilancio di previsione 2011 già approvato dal consiglio Comunale in data 24/3/2011;

Rilevato che l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'articolo 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituito dall'articolo 28 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 11 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed infine dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. prevede testualmente che " *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico..;*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/3/2011 è stato adottato - ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, - un nuovo Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate;

Ritenuto di apportare allo stesso le seguenti modifiche:

- All'art.2 la voce " *addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali*" è eliminata;
- All'art.14 ,dopo la voce canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene inserita " *addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali*" ;



- Viene aggiunto il seguente ART.14 BIS:

"Addizionale comunale all'IRPEF"

Il Comune ha istituito con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 25/2/2002 l'addizionale comunale all'irpef nella misura del 0,2%; Dall'anno 2011 l'aliquota è stabilita nella misura del 0,4%";

Udita la relazione dell'Assessore referente;

Attese la necessità e l'opportunità di dare applicazione all'aumento dell'aliquota di cui è caso;

Viste le normative sopra richiamate;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica in data 15/06/2011;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 15/06/2011;

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un successivo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Il Sindaco – Presidente pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti e votanti n. 16 (assenti i Cons. Brizzolaro, Elia, Landò, Mondello e Pinasco), contrari n. 4 (Cons. Barbieri, Chiappara, La Cava e Nucera), favorevoli n. 12

DELIBERA

- 1) di modificare il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate come segue:
 - All'art.2 le parole "addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali"sono eliminate;
 - All'art. 14 ,dopo la voce canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene inserita "addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali" ;
 - Viene aggiunto il seguente ART.14 BIS:

"Addizionale comunale all'IRPEF"

Il Comune ha istituito con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 25/2/2002 l'addizionale comunale all'irpef nella misura del 0,2%; Dall'anno 2011 l'aliquota è stabilita nella misura del 0,4%";

- 2) di applicare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 2011 nella misura dello 0,4 per cento;



- 3) di dare atto che a seguito dell'applicazione della nuova aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 2011 si determina una maggiore entrata che può essere prudenzialmente stimata in non meno di euro €. 190.000,00 da aggiungersi allo stanziamento del bilancio preventivo "Addizionale comunale all'IRPEF (Art.1, decreto legislativo n.360/1998)";
- 4) di provvedere con altro separato provvedimento alla modifica del Bilancio di previsione 2011 apportandovi le necessarie variazioni ;
- 5) di curare la pubblicazione del presente provvedimento nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa;
- 6) di dare atto che il **testo del Regolamento, coordinato con le modifiche disposte con il presente atto, è allegato quale parte integrante e sostanziale;**
- 7) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Enrica Olivieri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 7/8/1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Sindaco – Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti e votanti n. 16 (assenti i Cons. Brizzolara, Elia, Landò, Mondello e Pinasco), contrari n. 4 (Cons. Barbieri, Chiappara, La Cava e Nucera), favorevoli n. 12

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

EO/fs

Allegato alla Delibera U.C.C. No. 39 del 24 GIU. 2011

**COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO
PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELLE ENTRATE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 24/03/2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 39 del 24/6/2011

TITOLO I°

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate comunali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo i principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO II°

ENTRATE ORDINARIE


ART. 2

Individuazione

Le entrate comunali sono costituite da:

- rendite patrimoniali ed assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- canoni d'uso;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
- imposte proprie;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali e regionali;
- altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

ART. 3



Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto della riserva di legge per quanto attiene ai soggetti passivi, alla fattispecie imponibile e alle tariffe ed aliquote massime.

ART. 4

Determinazione canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete alla Giunta Comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 comma 169.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 comma 169.

ART. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente art. 4 nei limiti espressamente previsti dalle leggi primarie.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o di specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

ART. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione, ai dirigenti responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.
2. I dirigenti responsabili provvedono a porre in atto, quando necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario, copia della documentazione in base alla quale si deve procedere all'accertamento dell'entrata in base all'art. 179 del D.Lgs. 267/2000.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata al dirigente di cui al precedente comma al quale è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. B) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed ai sensi della Legge 2 dicembre 2005 n. 248, il dirigente responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ART. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto presso appositi sportelli comunali;
 - b) versamento diretto alla tesoreria comunale in contanti o con assegno circolare;
 - c) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio Tesoreria; versamento mediante vaglia postale o telegrafico intestato al Comune - Servizio Tesoreria;
 - d) giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - e) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso;
 - f) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale;
 - g) mediante F24 per i tributi ove è prevista tale modalità di pagamento.



ART. 8

Attività di riscontro

1. I dirigenti responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempito posto a carico dell'utente, del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 ed in osservanza della Legge 2 dicembre 2005 n. 248.

ART. 9

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 10

Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - durata massima: dodici mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriore rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazione possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a €5.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

Per il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie si fa integrale riferimento all'art. 26 della Legge 689 del 24/11/1981.

ART. 11

Forme di riscossione

La riscossione coattiva delle entrate comunali, anche di natura tributaria, avviene:


- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune ed affidata, sia pure parzialmente a terzi ai sensi del D.Lgs. 446/97, con la procedura indicata dal regio Decreto 14 Aprile 1910 n. 639 (ingiunzione fiscale); in tale ipotesi tutte le spese relative all'attivazione della predetta procedura verranno imputate in capo al soggetto insolvente;
- quando la riscossione è affidata al Servizio Nazionale della Riscossione e/o agenti della riscossione, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (ruolo) e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/99 ed art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 466/99.

In ogni caso l'affidamento della riscossione coattiva ai soggetti iscritti all'albo disciplinato ai sensi del D.Lgs. 446/97 o al Servizio Nazionale della Riscossione dovrà essere esperita nel rispetto della legge 248/2005 art. 3 comma 25.

ART. 12

Procedure

In generale, le procedure di riscossione coattiva devono essere iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza devono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.



ART. 13

Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 12,00 complessivi in ottemperanza della legge n. 289/2002 art. 25.
2. Il funzionario responsabile ne fa annotazione specifica agli atti.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

TITOLO III

ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 14

Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- *addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali*;
- ogni altra entrata tributaria attribuita al Comune dai decreti attuativi del Federalismo Fiscale municipale di prossima approvazione.

ART.14 BIS

Addizionale comunale all'IRPEF

Il Comune ha istituito con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 25/2/2002 l'addizionale comunale all'irpef nella misura del 0,2%.
Dall'anno 2011 l'aliquota è stabilita nella misura del 0,4%.

ART. 15

Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

ART. 16

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1 comma 156 della Legge 296/2006, mentre le tariffe per l'applicazione degli altri tributi compete alla Giunta Comunale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 precisando che in caso di deliberazione da parte dell'organo competente nei termini dell'approvazione del bilancio di previsione, l'efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno di competenza, mentre la mancata adozione di deliberazioni in merito comporta l'automatica proroga delle aliquote e delle tariffe oggetto della precedente deliberazione.

ART. 17

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione di cui al precedente art. 16 nel rispetto del D.Lgs. 446/97 e nel rispetto della riserva di legge statale.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modificazione dei regolamenti con specifica deliberazione consigliare.

ART. 18

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

Handwritten signature of C. Orlando in black ink.

=====
Pubblicata in data 27 GIU. 2011 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

Handwritten signature of the Messo Comunale in black ink.

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)
